CITTA' DI VINCI



Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE 4 - SETTORE CONTRATTI, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 12/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VINCI E DEI CANI ABBANDONATI E FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ACCALAPPIATURA CANI VAGANTI E DEI CANI/GATTI FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE - AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.SSA LUCII CECILIA

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12/08/2022

IL RESPONSABILE

Vista la Delibera C.C. n. 29 del 21.04.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022 -2024)";

Vista la Delibera C.C. n. 30 del 21.04.2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ESAME ED APPROVAZIONE";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/04/2022 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO"

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 27/06/2022 avente ad oggetto: "Attribuzione alla dott.ssa Cecilia Lucii delle funzioni di Responsabile del Settore 4° "Contratti, Tributi, Attività produttive e SUAP";

DATO ATTO che attualmente il servizio di accoglienza, cura, mantenimento dei cani di proprietà del comune e di quelli catturati sul territorio, e il servizio di accalappiatura dei cani vaganti nonché del recupero di cani e gatti feriti sono svolti in regime di appalto, entrambi in scadenza in data 31/08/2022;

VISTA la LR n. 59 del 20 ottobre 2009 recante Norme tutela animali d'affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane che disciplina le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino (L.R.) e il regolamento attuativo 4 agosto 2011, n. 38;

VISTO il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";

RICHIAMATO il capo CAPO V - Prevenzione e controllo del randagismo ed in particolare:

- l'art. 31, della L.R. che definisce il canile sanitario, come la struttura a cui devono afferire tutti i cani catturati, o comunque recuperati e attribuisce al comune il compito di provvedere alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, stipulando convenzioni con le aziende USL,



DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12/08/2022

o preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

- l'art. 32, della l.r. che definisce il canile rifugio quale struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili e attribuisce al comune il compito di condurre i canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

VISTO inoltre l'art. 29 della l. 59/2009 che definisce il servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio, stabilendo che sia il comune a provvedere alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL;

CONSIDERATO che il Comune di Vinci, per la gestione del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani abbandonati e feriti e del servizio della reperibilità e dell'accalappiatura dei cani vaganti sul territorio e dei gatti/cani feriti intende avvalersi delle Associazioni di Volontariato, senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela e di protezione degli animali, in quanto sensibili al tema del randagismo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 dell'11/08/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VINCI E DEI CANI ABBANDONATI E FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ACCALAPPIATURA CANI VAGANTI E DEI CANI/GATTI FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE" nella quale erano stabilite le attività minime dei servizi in oggetto ed era altresì disposto che:

- ai sensi del dlgs 117/2017 il Comune intende avvalersi delle associazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui sopra;
- -la convenzione debba avere la durata di due anni, rinnovabile di ulteriori altri due anni;
- la cifra massima rimborsabile per tali servizi per la durata della convenzione di due anni è pari ad € 60.000;
- al fine di una gestione maggiormente efficace, che entrambi i servizi siano forniti dalla medesima associazione, che, allo scopo può avvalersi, per servizio di accalappiacani, della collaborazione di altra associazione o ente a ciò preposto, purchè sia già attiva apposita convenzione con tale soggetto;

CONSIDERATO che in tale delibera era dato mandato al Responsabile del Settore IV di adottare tutti gli atti necessari per l'avvio della procedura;

VISTO l'art. 56 del dlgs 117/2017, a norma del quale le amministrazioni possono e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 56 del dlgs 117/2017 "le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12/08/2022

di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

((3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))

CONSIDERATO che, in ottemperanza al codice del terzo settore, il corrispettivo del servizio fornito costituirà un rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

RILEVATO che le risorse stimate dalle'Ente sulla base dei dati storici relativi ai due servizi in oggetto, a titolo di rimborso sono state stimate in circa euro € 60.000;

DATO ATTO che verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate;

CONSIDERATO che la suddetta convenzione avrà una durata di 2 anni a partire dal 1° settembre 2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni;

RICHIAMATI:

- l'art. 23 Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 192, comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il capitolato del servizio, allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE si procederà alla pubblicazione della procedura comparativa relativa all'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E ACCALAPPIATURA DI CANI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI rivolta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12/08/2022

CONSIDERATO che l' "AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E ACCALAPPIATURA DI CANI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI" verrà pubblicato sul sito web del Comune di Vinci;

VISTA la documentazione di gara che si allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Lettera di invito
- Allegati "A" "B" e "C"

DETERMINA

- AVVIARE la procedura comparativa relativa all'AVVISO **PUBBLICO** MANIFESTAZIONE \mathbf{DI} INTERESSE RIVOLTO ALLE **ORGANIZZAZIONI** DI L'AFFIDAMENTO VOLONTARIATO PER DEL **SERVIZIO** DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, **CURA** \mathbf{E} ACCALAPPIATURA DI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI"
- 2) DI APPROVARE il capitolato dei servizi di cui al punto 1), allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE la seguente ulteriore documentazione:
 - Lettera di invito
 - Allegati "A" "B" e "C"

quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 4) DI DISPORRE che l' "all'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E ACCALAPPIATURA DI CANI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI" venga pubblicato sul sito web del Comune di Vinci;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione.
- 6) DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs 33/2013 ed ai sensi del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2022/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;



DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12/08/2022

7) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.